

0001204/18



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati

OGGETTO:

dott. Laurenza Nuzzo - Presidente *cancellazione albo professionale*

dott. Vincenzo Correnti - Consigliere R.G.N.: 23327/2014

dott. Alberto Giusti - Consigliere Cron.: 1209

dott. Milena Falaschi - Consigliere Rep.: e

dott. Luigi Abete - Consigliere rel. Ud.: 12/11/2015

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso 23327 - 2014 R.G. proposto da:

(omissis) - c.f. (omissis) - rappresentato e difeso giusta

procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato (omissis) ed elettivamente

domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

RICORRENTE

contro

ORDINE degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI della

PROVINCIA di (omissis) - c.f. (omissis) - in persona del legale rappresentante *pro*

*tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale a

margine del controricorso dall'avvocato (omissis) e dall'avvocato (omissis)

ed elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio

dell'avvocato (omissis)

CONTRORICORRENTE

2195  
2015



Avverso la decisione dei 5.3/11.6.2014 del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,

Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 12 novembre 2015 dal consigliere dott. Luigi Abete,

Udito l'avvocato (omissis) , per delega dell'avvocato (omissis) , per il ricorrente,

Uditi l'avvocato (omissis) e l'avvocato (omissis) per il controricorrente,

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Celeste, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, in tal guisa assorbito il ricorso incidentale condizionato,

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso a questa Corte di legittimità l'architetto (omissis) esponeva quanto segue:

che con sentenza della corte d'appello di Genova n. 524 del 17.2.2001, passata in giudicato il 18.7.2012, era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 56 e 317 c.p. e, quindi, condannato alla pena di quattro anni di reclusione nonché, ex art. 317 bis c.p., alla interdizione perpetua dai pubblici uffici;

che con nota del 20.12.2012 il consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di (omissis) gli aveva reso noto l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo ex art. 20 r.d. n. 2537/1925;

che, benché avesse fatto richiesta di sua audizione e senza, dunque, sua convocazione, in data 4.2.2013 gli era stata comunicata l'intervenuta approvazione da parte del consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di (omissis), all'unanimità, della deliberazione n. 12, assunta in data 30.1.2013, con cui era stata d'ufficio disposta la sua cancellazione dall'albo professionale ex art. 20 r.d. n. 2537/1925;



che avverso tale provvedimento, con ricorso depositato in data 1.3.2013, aveva proposto opposizione al consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, che con decisione dei 5.3/11.6.2014 aveva respinto l'opposizione e compensato le spese.

Con la testé menzionata decisione il consiglio nazionale osservava che la determinazione del consiglio dell'ordine di (omissis), secondo cui la condanna a pena detentiva era atta a precludere l'iscrizione all'albo nonché la permanenza dell'iscrizione, "ha natura vincolata, che esclude apprezzamenti discrezionali da parte dell'Ordine" (così decisione impugnata, pag. 3); che, al contempo, ostava alla permanenza dell'iscrizione "la pena accessoria, comminata al ricorrente, della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della perdita del godimento dei diritti civili" (così decisione impugnata, pag. 3); che "a nulla rileva, infine, l'indulto di cui ha beneficiato il ricorrente" (così decisione impugnata, pag. 3).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. (omissis) ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

L'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di (omissis) ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso ovvero, ancora, accogliersi l'esperito ricorso incidentale condizionato; in ogni caso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il controricorrente del pari ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente principale deduce "violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, 1° comma, n. 2), c.p.c., con riferimento agli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c. -



Difetto e/o insufficienza di motivazione - Eccesso di Potere" (*così ricorso principale, pag. 21*).

Adduce che aveva chiesto espressamente al consiglio dell'ordine degli architetti di <sup>(omissis)</sup> "di essere convocato per essere sentito personalmente (...), onde poter esplicitare e meglio rappresentare (...) le proprie difese" (*così ricorso principale, pag. 21*); che, in particolare, aveva richiesto, "per proprio personale impedimento, il rinvio di una settimana della seduta già fissata" (*così ricorso principale, pag. 21*); che il consiglio dell'ordine di <sup>(omissis)</sup>, "non solo, non acconsentiva al (...) differimento, ma neppure convocava l'inculpato" (*così ricorso, pag. 22*), senza prospettare al riguardo alcuna plausibile motivazione; che, a sua volta, il consiglio nazionale per nulla ha preso in esame la censura formulata in proposito, "omettendo totalmente ogni riferimento motivazionale al riguardo" (*così ricorso, pag. 22*).

Il motivo è destituito di fondamento.

Sono da condividere senz'altro i rilievi del controricorrente, secondo cui "nel caso di specie non si verte in un'ipotesi di procedimento disciplinare (...), ma di un procedimento amministrativo aperto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 R.D. n. 2537/1925" (*così controricorso, pag. 16*), destinato a concludersi "con un atto vincolato ossia con un atto dovuto, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità in capo al Consiglio dell'Ordine" (*così controricorso, pag. 16*): "il provvedimento di cancellazione *de quo* non costituisce sanzione amministrativa, ma misura amministrativa fondata sul venir meno di una delle condizioni per permanere iscritto nell'albo degli architetti" (*così controricorso, pag. 18*).

Tanto alla luce dell'insegnamento a sezioni unite di questa Corte secondo cui la cancellazione dall'albo professionale, disposta dal consiglio provinciale dei geometri per il venir meno del godimento dei diritti civili (*nella specie, in conseguenza di dichiarazione di fallimento dell'iscritto*), integra un provvedimento accertativo del sopravvenuto difetto dei



requisiti dell'iscrizione, non irrogativo di sanzione disciplinare (cfr. in tal senso Cass. sez. un. 6.8.1990, n. 7937).

Conseguentemente, su tale scorta, è da recepire l'ulteriore rilievo del controricorrente alla cui stregua, nel segno dell'art. 10 della legge 7.8.1990, n. 241, è sufficiente, in procedimenti siffatti, ai fini della salvaguardia della garanzia del contraddittorio, che all'interessato sia stata assicurata la possibilità di dedurre e far valere per iscritto le proprie ragioni (at riguardo cfr. Cass. sez. un. 28.6.1976, n. 2421, secondo cui, a soddisfare il precetto dell'art. 37 r.d.l. n. 1578/1933, convertito in legge n. 36/1934, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il quale stabilisce che la cancellazione dall'albo professionale non può essere pronunciata dal consiglio dell'ordine se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni, non occorre che l'interessato stesso sia convocato davanti al consiglio nel giorno stesso della deliberazione, ma basta il previo invito a presentare le giustificazioni, anche per iscritto).

In questi termini si evidenzia nel caso di specie che la deliberazione n. 12, assunta in data 30.1.2013 dal consiglio dell'ordine degli architetti di (omissis), dà esplicitamente atto, al passaggio finale del punto n. 10), che "nella memoria presentata in data 28 gennaio 2013 l'arch. (omissis) ha illustrato compiutamente le proprie ragioni e difese" (cfr. al riguardo controricorso, pag. 10).

D'altro canto, mercé il primo motivo di doglianza che ebbe ad addurre al consiglio nazionale - ed il cui testo è riprodotto nel corpo del ricorso principale, alle pagine 4 e 5, sub A) - in nessun modo l'attuale principale ricorrente ebbe a lamentare l'impossibilità di veicolare compiutamente le proprie ragioni mediante la memoria presentata al consiglio di Genova.

\*\*\*\*\*



Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce "violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, 1° comma, n. 2), c.p.c., con riferimento agli artt. 20 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 e 3 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 – Difetto e/o insufficienza di motivazione - Eccesso di Potere" (*così ricorso principale, pag. 22*).

Premette che l'art. 20 del r.d. 23.10.1925, n. 2537, attuativo della legge professionale degli ingegneri e degli architetti del 24.6.1923, n. 1395, dispone che siano cancellati dall'albo professionale "gli iscritti che (perdano il godimento dei diritti civili ed) incorrano in una <condanna che costituisce impedimento alla iscrizione>" (*così ricorso principale, pag. 23*); che, a sua volta, l'art. 3 della legge n. 1395/1923 – il cui contenuto è richiamato anche all'art. 7, 2° co., del r.d. n. 2537/1925 – "precisa che possono essere iscritti all'albo professionale i professionisti muniti di titolo abilitativo che (godano dei diritti civili e) non siano <incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della Legge 28 giugno 1874, n. 1938>" (*così ricorso principale, pag. 23*); che l'art. 28 della legge n. 1938/1874 – legge regolante l'esercizio della professione di avvocato e procuratore ed ora abrogata – "prevedeva, tra l'altro, la cancellazione dall'albo per l'Avvocato che <sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere>" (*così ricorso principale, pag. 23*); che il codice penale vigente nel 1874, ovvero il codice penale del 1859, all'art. 26, individuava il carcere quale pena correzionale detentiva ed, all'art. 56, "sanciva i limiti edittali di siffatta sanzione, precisando che lo stesso <non potrà essere minore di sei giorni, né maggiore di cinque anni>" (*così ricorso principale, pag. 23*).

Indi adduce che "il riferimento ad una <pena maggiore del carcere> (...) deve intendersi come non più valido od efficace, in quanto contenuto in una norma da decenni espunta" (*così ricorso principale, pagg. 23 - 24*); che, pur nell'ipotesi in cui il riferimento all'art. 28 della legge n. 1395/1874 dovesse reputarsi validamente operante, "esso dovrebbe in ogni caso intendersi come quantitativamente parametrato ad una pena detentiva di durata superiore ai



cinque anni di detenzione, ovvero superiore al limite massimo edittale previsto dal citato art. 56" (*così ricorso principale, pag. 24*).

Adduce ancora che, "avendo, quindi, (...) conseguito una condanna ad una pena detentiva di quattro anni di reclusione, (...) non poteva trovare applicazione (...) il provvedimento di cancellazione dall'albo" (*così ricorso principale, pag. 24*); che, per altro verso, la decisione impugnata per nulla ha preso in esame le surriferite argomentazioni, "con totale omissione motivazionale sul punto" (*così ricorso principale, pag. 24*).

Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce "violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, 1° comma, n. 2), c.p.c., con riferimento agli artt. 25 e 27 Cost., nonché 12 e 14 Preleggi c.c., in relazione all'interpretazione degli artt. 20 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e 3 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 - Difetto e/o insufficienza di motivazione - Eccesso di Potere" (*così ricorso principale, pag. 25*).

Adduce che il riferimento ad una "una pena maggiore del carcere" di cui all'art. 28 della legge n. 1938/1874 è da interpretare restrittivamente, "con esclusione di ogni licenza e facoltà di valutazioni estensive od addirittura analogiche" (*così ricorso principale, pag. 25*); che di conseguenza il concetto "espresso dalla locuzione <superiore a> non può essere in alcun modo inteso in termini qualitativi, ovvero con riguardo ad altre eventuali pene detentive di maggiore gravità" (*così ricorso principale, pagg. 25 - 26*), ma in termini quantitativi, rappresentati "dal limite edittale della pena detentiva richiamata, il <carcere>, e dunque i cinque anni di cui al cennato art. 56 del codice penale del 1859" (*così ricorso principale, pag. 26*).

Adduce, per altro verso, che, pur a voler opinare nel senso che l'abrogazione dell'art. 28 della legge n. 1938/1874 non abbia effetto sulle norme che lo richiamano, ovvero sull'art. 3 della legge n. 1395/1923 e sull'art. 7, 2° co., del r.d. n. 2537/1925, e, dunque, "pur volendo ritenere (...) operante un rinvio ad una norma abrogata (siccome meramente <materiale> o



<recettizio>), tale rinvio non potrebbe comunque non sottostare, quanto all'interpretazione della norma richiamata, ai principi generali del nostro Ordinamento (...), altresì di rango costituzionale" (*così ricorso principale, pag. 27*); che, parimenti, la decisione impugnata per nulla ha preso in esame le surriferite argomentazioni, "con totale omissione motivazionale sul punto" (*così ricorso principale, pag. 27*).

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale sono strettamente connessi.

Si giustifica pertanto la loro disamina congiunta.

**Ambedue i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.**

Si osserva in primo luogo che il rinvio all'art. 28 della legge 28.6.1874, n. 1838, operato dall'art. 3 della legge 24.6.1923, n. 1395, e dall'art. 7, 2° co., del r.d. 23.10.1925, n. 2537, è da intendere di certo in guisa di rinvio "materiale" o "fisso", sicché "tutte le successive modificazioni della norma richiamata non hanno alcuna conseguenza o, comunque, non toccano la norma rinviante, così come l'abrogazione della legge richiamata non spiega alcun effetto e non modifica la norma di rinvio" (*così controricorso, pag. 24*).

Si osserva in secondo luogo – conformemente a quanto già ritenuto dal consiglio dell'ordine degli architetti di Genova in prima istanza (*cf. controricorso, pag. 9*: "contrariamente a quanto assunto (...)") - che la locuzione pena maggiore del "carcere", di cui all'art. 28 della legge n. 1938/1874, identifica, alla stregua dell'art. 84 del codice penale del 1859, la pena della "reclusione" e non già la pena detentiva superiore a cinque anni.

A tal ultimo riguardo, cioè, va senza dubbio condiviso il rilievo del controricorrente (*cf. controricorso, pag. 29*), secondo cui l'unica interpretazione aderente in chiave letterale e logico – sistematica al dato normativo – ossia all'art. 28 della legge n. 1938/1874 - è quella che individua *tout court* nella "reclusione" la "pena maggiore del carcere", prescindendo del tutto dalla considerazione dei limiti quantitativi sia della pena "correzionale" del "carcere", che l'art. 56 del medesimo codice del 1859 fissava in non meno di sei giorni ed in non più di



cinque anni, sia della pena "criminale" della "reclusione", che l'art. 54 dello stesso codice penale fissava in non meno di tre anni ed in non più di dieci anni.

Più esattamente ciò che riveste valenza ai fini della cancellazione dall'albo, di cui all'art. 28 della legge n. 1938/1874, è la *species* di pena astrattamente correlata al titolo di reato ascritto ed acclarato.

In questi termini si ribadisce che al ricorrente, in dipendenza del titolo di reato ascrittogli - delitto tentato in concorso di concussione - è stata irrogata la pena di anni quattro di reclusione.

Siffatta pena rinviene il suo corrispondente nella pena comminata per il crimine tentato di cui al combinato disposto degli artt. 96 e ss. e 216 del codice penale del 1859, ovvero nella pena "criminale" della "reclusione" - pena, quest'ultima, superiore ex art. 84 del codice penale del 1859 alla pena "correzionale" del "carcere" - non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni ex art. 54 del codice penale del 1859 e "diminuita di due o di tre gradi a norma delle circostanze" ex art. 98, 1° co., dello stesso codice penale.

\*\*\*\*\*

Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce "violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, 1° comma, n. 2), c.p.c., con riferimento (tra gli altri) agli artt. 2, 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 Cost., nonché 12 e 14 Preleggi c.c., in relazione all'interpretazione dell'art. 28 c.p., degli artt. 20 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e 3 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 - Difetto e/o insufficienza di motivazione - Eccesso di Potere" (*così ricorso principale, pag. 28*).

Adduce che sia il *dictum* del consiglio dell'ordine di <sup>(omissis)</sup> sia il *dictum* del consiglio nazionale, "laddove fondati su un'inesistente <perdita> del godimento di diritti civili (...), sono e devono intendersi destituiti di ogni fondamento" (*così ricorso principale, pag. 33*); che invero la lettura, "costituzionalmente orientata, dell'art. 28 c.p. porta ad intendere che la pena



accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non incide – e non potrebbe incidere (...) – sui diritti civili” (*così ricorso principale, pagg. 30 – 31*); che infatti l'elencazione di cui al 2° co. dell'art. 28 c.p. “individua diritti che afferiscono alla sfera pubblica” (*così ricorso principale, pag. 31*); che, del resto, “non è possibile perdere i diritti civili o, perlomeno, non è possibile perderli tutti” (*così ricorso principale, pag. 33*).

Adduce, al contempo, che il provvedimento impugnato “ha chiaramente frainteso i diritti civili con i diritti politici, pervenendo ad una indebita ed assoluta equiparazione degli stessi del tutto infondata sul piano normativo” (*così ricorso principale, pagg. 28 - 29*); che, difatti, tra diritti civili e diritti politici “nessuna equiparazione (...) può dirsi e ritenersi ammissibile” (*così ricorso principale, pag. 32*).

Adduce infine che “il provvedimento impugnato (...) neppure prende in considerazione o anche solo menziona il ragionamento giuridico sopra esposto, che viene totalmente ignorato” (*così ricorso principale, pag. 33*).

**Il motivo non merita seguito.**

Si ribadisce che l'art. 20 del r.d. 23.10.1925, n. 2537, dispone che siano cancellati dall'albo professionale “gli iscritti che (perdano il godimento dei diritti civili ed) (...)” (*così ricorso principale, pag. 23*).

Si evidenzia in pari tempo che la decisione di prima istanza – poi *in parte* *qua* puntualmente ribadita dal consiglio nazionale – ha opinato nel senso che “l'interdizione dai pubblici uffici [*nde: irrogata all'architetto (omissis)*] costituisce causa di perdita del godimento dei diritti civili, da intendersi nell'accezione ampia comprensiva dei diritti politici, comportando, tra l'altro, la privazione del condannato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico (art. 28 c.p.)” (*così controricorso, pag. 8*).

Ebbene – contrariamente all'assunto del ricorrente principale, secondo cui, appunto, l'interdizione dai pubblici uffici irrogatagli non comporta alcuna menomazione dei suoi diritti



civili - l'interpretazione recepita e in prima e in seconda istanza può sicuramente esser avallata in questa sede.

Si rappresenta, più esattamente, che questa Corte di legittimità a sezioni unite, ha esplicitato che il geometra, che fosse stato dichiarato fallito, dovesse essere cancellato dal relativo albo professionale, ex art. 10, lett. a), del r.d. 11.2.1929 n. 274, non trovandosi più nelle condizioni di essere iscritto o rimanere iscritto nell'albo stesso (art. 2 della legge 7.3.1985, n. 75) per la perdita del "pieno" godimento dei diritti civili conseguente alla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. sez. un. 10.3.1992, n. 2856).

Su tale scorta si rappresenta specificamente che senza dubbio in epoca antecedente alla "riforma fallimentare" la dichiarazione di fallimento - tra l'altro - determinava, ex art. 2, lett. a), d.p.r. 20.3.1967, n. 223, la compressione dell'elettorato attivo del fallito ("*finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento*"; la lett. a) dell'art. 2 del d.p.r. n. 223/1967 è stata abrogata dall'art. 152, 1° co., lett. a), del dec. lgs. 9.1.2006, n. 5).

In questi termini, nel solco dell'insegnamento a sezioni unite testé riferito ben è da recepire il rilievo di parte controricorrente secondo cui il godimento dei diritti civili deve essere inteso in senso pubblicistico (cfr. controricorso, pag. 38).

Propriamente deve reputarsi che similmente alla dichiarazione di fallimento - che, in quanto atta a determinare la perdita del "pieno" godimento dei diritti civili in dipendenza, tra l'altro, della inibizione dell'elettorato attivo, imponeva la cancellazione del geometra fallito dal relativo albo professionale - l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto atta ex art. 28, 2° co., n. 1), c.p. a privare il condannato del diritto di elettorato e di eleggibilità, comporta analogamente la perdita del "pieno" godimento dei diritti civili, sì da giustificare, qualora il condannato sia un architetto, la sua cancellazione dal relativo albo professionale ex art. 20 del r.d. n. 2537/1925.



Con il quinto motivo il ricorrente principale deduce "violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, 1° comma, n. 2), c.p.c., con riferimento all'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che garantisce il diritto ad un equo processo - difetto di giurisdizione dell'organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato ex art. 360, 1° comma, n. 1), c.p.c. - Incompetenza ed Eccesso di Potere" (*così ricorso principale, pag. 34*).

Adduce, nel quadro dell'orientamento giurisprudenziale comunitario "che contesta la legittimità della giurisdizione interna degli Ordini Professionali, ove non accompagnata da determinate caratteristiche di composizione dell'Organo giudicante" (*così ricorso principale, pag. 34*), in particolare, nel segno delle pronunce del 23.6.1981 e del 10.2.1983 della C.E.D.U., che l'organo giudicante, sia in prime cure, innanzi al consiglio dell'ordine di Genova, sia in seconde cure, innanzi al consiglio nazionale, non era composto, siccome dovevasi, anche da giudici togati; che "tale circostanza (...) si traduce nella sostanziale violazione (...) dell'art. 6 C.E.D.U." (*così ricorso principale, pag. 36*); che siffatta violazione comporta, al contempo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di giurisdizione.

**Il motivo è immeritevole di seguito.**

Si osserva innanzitutto che, siccome debitamente ha posto in risalto il controricorrente, i precedenti giurisprudenziali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, richiamati dal ricorrente non sono pertinenti al caso di specie (*cf. controricorso, pag. 40*).

D'altronde è il medesimo architetto Agostino che riferisce testualmente che "in tali occasioni, invero, la C.E.D.U.: - da un lato, ha accertato l'applicabilità dell'art. 6 al procedimento disciplinare subito da alcuni medici, qualificando la causa come <civile>; (...)" (*così ricorso, pag. 35*).



Orbene si è già evidenziato, sulla scia del precedente a sezioni unite di questa Corte n. 7937 del 6.8.1990, che nella fattispecie non si versa in una ipotesi di procedimento disciplinare, sibbene in un'ipotesi un procedimento amministrativo destinato a concludersi "con un atto vincolato ossia con un atto dovuto, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità in capo al Consiglio dell'Ordine" (così controricorso, pag. 16).

Per altro verso, pur ad ammettere che il procedimento d'impugnazione dell'atto del consiglio locale davanti al consiglio nazionale abbia, viceversa, natura giurisdizionale (cfr. in tal senso Cass. sez. un. 6.8.1990, n. 7937), deve escludersi che nella fattispecie sia ravvisabile violazione delle garanzie – segnatamente dell'indipendenza e dell'imparzialità – imposte dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in dipendenza della mera circostanza per cui i componenti del consiglio nazionale degli architetti, che ha pronunciato in seconda istanza, non sono giudici togati.

Questa Corte di legittimità ha spiegato a sezioni unite (cfr. Cass. sez. un. 3.5.2005, n. 9097) che l'indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza.

In tal guisa prospettare la menomazione dei requisiti dell'indipendenza ed imparzialità del giudice in virtù unicamente della natura non togata dei componenti dell'organo giudicante si risolve in una mera postulazione.

La prefigurata violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è dunque manifestamente priva di qualsivoglia fondamento.

\*\*\*\*\*

Con l'unico motivo il ricorrente incidentale deduce "sull'inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità del ricorso proposto dall'arch. (omissis)

Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., con riferimento



all'art. 2 D.M. 10.11.1948 - vizio di violazione di legge ex art. 360, I comma, per difetto di

insufficienza di motivazione - "Eccesso di Potere" (così ricorso incidentale n. 11/12)

L'esito infausto del ricorso principale renda vana e sterile la disamina del ricorso incidentale condizionatamente proposto dal consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di (omissis) (cfr. controricorso, pagg. 43-44).

\*\*\*\*\*

Il rigetto del ricorso principale giustifica la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso principale è stato notificato in data 29/30.9.2014.

Ne discende, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (comma 1 *quater* introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228), che il rigetto dell'impugnazione principale determina l'obbligo per il ricorrente principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

PER QUESTI MOTIVI



titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2015.

Il consigliere estensore

dot. Luigi Abete

Il presidente

dot. Laurenza Nuzzo

Laurenza Nuzzo  
Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma

22 GEN. 2016

Francesco Giacobbe  
Canc. Civ. Tribunale di Roma